Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Disposizioni urgenti per la disciplina della bruciatura delle stoppie
Deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 agosto 2007

ART. 1

1. La bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è consentita, per l'anno 2007, dal 1. settembre a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive o coperte da vegetazione spontanea. La precesa o fascia di protezione deve essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo e deve essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.

2. La bruciatura delle stoppie deve essere eseguita in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme ed assistita fino al totale spegnimento della combustione.

ART 2

1. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La violazione e l'inosservanza delle norme del presente regolamento che determinino incendi boschivi, sono suscettibili di applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dai provvedimenti regionali in materia di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo in quanto compatibili.